


# Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria



## Rapporto ai leader del G20 sul monitoraggio dell'attuazione delle riforme di Basilea 3

Agosto 2013



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

La presente pubblicazione è consultabile sul sito internet della BRI ([www.bis.org](http://www.bis.org)).

© *Banca dei Regolamenti Internazionali 2013. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.*

ISBN 92-9131-443-9 (stampa)

ISBN 92-9197-443-9 (web)

## Indice

Sommario .....	1
Rapporto sullo stato di avanzamento nell'attuazione di Basilea 3.....	3
1) Adozione degli standard di Basilea 3.....	3
2) Valutazione della conformità e dei risultati della regolamentazione.....	6
3) Riforme in corso .....	9
Allegato 1 – Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 3.....	11
Allegato 2 – Adozione degli standard di Basilea da parte delle giurisdizioni esterne al Comitato di Basilea e alla UE: indagine dell'ISF per il 2013.....	24
Allegato 3 – Valutazione della conformità delle normative patrimoniali in Svizzera .....	26
Allegato 4 – Prossime valutazioni programmate nell'ambito dell'RCAP .....	28

## Sommario

La presente è la quarta edizione del rapporto stilato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria<sup>1</sup> per aggiornare i leader del G20 sui progressi compiuti nell'attuazione delle riforme regolamentari di Basilea 3. Essa fa seguito al precedente aggiornamento dell'aprile 2013<sup>2</sup>. Il rapporto fornisce una visione di insieme del Programma di valutazione della conformità con le normative (Regulatory Consistency Assessment Programme, RCAP) del Comitato, che contempla: 1) il monitoraggio dei progressi compiuti dai membri del Comitato di Basilea nell'adozione degli standard di Basilea 3 concordati a livello internazionale; e 2) la verifica della conformità delle normative bancarie nazionali o regionali con gli standard internazionali di Basilea 3 e l'analisi dei risultati prodotti da tali normative. Il rapporto contiene inoltre una panoramica dei progressi realizzati per ultimare i restanti elementi delle riforme di Basilea 3.

Delle 27 giurisdizioni membri del Comitato di Basilea, 25 hanno emanato le norme definitive che recepiscono le disposizioni di regolamentazione del capitale di Basilea 3. L'Indonesia e la Turchia hanno emesso progetti di legge e si stanno adoperando per renderli definitivi. Più di recente, l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno pubblicato la regolamentazione definitiva, rispettivamente nel giugno e luglio 2013. In aggiunta, numerose giurisdizioni membri hanno avviato il processo di introduzione delle normative sulla liquidità e sull'indice di leva finanziaria, nonché dei requisiti applicabili alle società designate come banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB) e banche di rilevanza sistemica nazionale (D-SIB)<sup>3</sup>.

Stando al monitoraggio periodico effettuato dal Comitato di Basilea sull'impatto quantitativo di Basilea 3, le banche con operatività internazionale stanno continuando ad accumulare capitale e appaiono ben posizionate per soddisfare prima della scadenza del 2019 l'intera serie di requisiti patrimoniali minimi previsti a regime da Basilea 3<sup>4</sup>. Nei sei mesi fino al dicembre 2012 il coefficiente patrimoniale medio per il Common Equity Tier 1 (CET1) delle grandi banche con operatività internazionale è salito dall'8,5 al 9% circa delle attività ponderate per il rischio. Inoltre, il fabbisogno patrimoniale aggregato delle banche che non soddisfano ancora i requisiti CET1 previsti a regime per il 2019 continua a calare, e risulta oggi di gran lunga inferiore alla metà dei profitti annui aggregati del settore (che nel 2012 ammontavano a oltre €400 miliardi). Malgrado questi progressi, e alla luce del difficile contesto economico internazionale, le banche e le autorità nazionali devono rimanere particolarmente vigili di fronte al deterioramento effettivo o potenziale della qualità degli attivi bancari, al fine di assicurare un ulteriore rafforzamento dell'adeguatezza patrimoniale. Con l'avanzare del

<sup>1</sup> Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è composto da alti esponenti delle banche centrali e autorità di vigilanza di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Turchia. Il Gruppo dei Governatori delle banche centrali e dei Capi della vigilanza è l'organo direttivo del Comitato e si compone dei Governatori delle banche centrali e dei responsabili degli organi di vigilanza (diversi dalle banche centrali) dei paesi membri. Esso si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) a Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

<sup>2</sup> Il rapporto di aprile e le edizioni precedenti sono consultabili all'indirizzo [www.bis.org/bcbs/implementation/bprl1.htm](http://www.bis.org/bcbs/implementation/bprl1.htm).

<sup>3</sup> La data concordata per l'avvio delle segnalazioni sull'indice di leva finanziaria e dell'introduzione progressiva del Liquidity Coverage Ratio è il 1° gennaio 2015. L'introduzione progressiva dei requisiti per le G-SIB e le D-SIB comincerà invece il 1° gennaio 2016.

<sup>4</sup> Gli studi di impatto quantitativo del Comitato si basano su un campione di oltre 200 banche, costituito per circa la metà da grandi banche con operatività internazionale aventi un patrimonio di base (Tier 1) superiore a €3 miliardi. I risultati dell'ultimo studio condotto su Basilea 3 sono consultabili all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs243.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs243.htm).

processo di attuazione della regolamentazione definitiva in materia di patrimonio, è inoltre possibile che si rendano necessari alcuni adeguamenti.

Il programma di valutazione del Comitato sull'attuazione di Basilea 3 procede come previsto. Il Comitato ha di recente completato la valutazione della regolamentazione svizzera sul patrimonio per verificarne la coerenza con gli standard di Basilea 3, e sta procedendo ad analoghe verifiche per Cina, Brasile e Australia. È incoraggiante notare che le giurisdizioni oggetto di esame hanno finora posto prontamente rimedio alle carenze individuate nelle loro norme definitive, e proseguono sulla strada delle riforme. Il programma RCAP ha pertanto contribuito a migliorare l'attuazione degli standard di Basilea 3 da parte delle giurisdizioni membri. Le normative che recepiscono e danno attuazione agli standard di Basilea 3 risultano di conseguenza più robuste di quanto non avverrebbe in assenza dell'opera di monitoraggio e di valutazione del Comitato. Il Comitato ha altresì pubblicato i risultati degli studi condotti sulle attività ponderate per il rischio stimate dalle banche sia per il portafoglio bancario sia per quello di negoziazione. Tali risultati, tuttavia, evidenziano variazioni considerevoli fra le banche nella misurazione delle attività ponderate per il rischio, anche laddove si impieghino portafogli di verifica ipotetici. Il Comitato sta attivamente valutando le riforme potenzialmente percorribili per migliorare la comparabilità in tale ambito. Nel far ciò, dovrà assicurare che venga raggiunto un equilibrio ottimale fra la sensibilità al rischio dello schema di regolamentazione e la sua complessità.

Il Comitato, nel rispetto delle scadenze concordate, continua ad adoperarsi per completare i restanti elementi dello schema di Basilea 3. Nel medio termine, l'adozione tempestiva degli standard di Basilea 3, una robusta attuazione di normative nazionali coerenti con gli standard internazionali di Basilea 3 e una maggiore affidabilità dei calcoli delle attività ponderate per il rischio restano priorità fondamentali del Comitato.

# Rapporto sullo stato di avanzamento nell'attuazione di Basilea 3

L'attuazione piena, tempestiva e uniforme di Basilea 3 rimane di fondamentale importanza per rafforzare il sistema finanziario, promuovere la fiducia del pubblico nei coefficienti regolamentari e creare condizioni di parità concorrenziale per le banche con operatività internazionale. Al fine di coadiuvare il processo di adozione e attuazione degli standard di Basilea 3, il Comitato di Basilea ha istituito il Programma di valutazione della conformità delle normative (Regulatory Consistency Assessment Programme, RCAP) con l'obiettivo di monitorare e verificare l'attuazione di Basilea 3 e di fornire informazioni in materia. Il Programma si compone sostanzialmente di due parti: 1) *l'attività di monitoraggio*, che consiste nel monitoraggio dell'adozione degli standard da parte delle giurisdizioni membri e dei progressi compiuti dalle banche nell'accrescere le dotazioni di capitale e di liquidità al fine di conformarsi ai nuovi requisiti minimi; e 2) *valutazioni e studi di verifica*, comprendenti la valutazione delle norme di recepimento nelle singole giurisdizioni e la loro conformità con gli standard di Basilea, nonché la verifica dei calcoli dei coefficienti patrimoniali e delle attività ponderate per il rischio effettuati dalle banche e di altri risultati della regolamentazione.

Questo rapporto fornisce un aggiornamento in merito al lavoro svolto dal Comitato di Basilea dalla pubblicazione del precedente rapporto nell'aprile del 2013. Esso presenta in particolare i progressi compiuti riguardo a: 1) l'adozione della normativa pertinente da parte delle giurisdizioni membri e non membri; 2) la verifica della conformità e dei risultati della regolamentazione; e 3) le riforme concernenti i restanti elementi dello schema di Basilea.

## 1) Adozione degli standard di Basilea 3

Considerevoli progressi sono stati realizzati dalla pubblicazione del precedente rapporto in materia nell'aprile 2013. Maggiori dettagli sullo stadio di attuazione sono riportati nelle tabelle dell'allegato 1, che contengono indicazioni riassuntive sulle misure ulteriori e sui piani di attuazione al vaglio nelle singole giurisdizioni<sup>5</sup>.

### Capitale

#### Basilea 2

Delle 27 giurisdizioni membri del Comitato di Basilea, 24 hanno completato l'attuazione di Basilea 2. Negli Stati Uniti, una delle tre giurisdizioni che non applica ancora integralmente Basilea 2, le norme definitive di trasposizione di Basilea 2 sono state emanate, tuttavia l'applicazione dei metodi avanzati da

<sup>5</sup> Per classificare lo stato di avanzamento nell'adozione delle disposizioni regolamentari di Basilea viene utilizzata la seguente scala di quattro livelli: (1) nessuna bozza di legge pubblicata: non è stata resa nota alcuna bozza di legge, regolamento o altro documento ufficiale volta a dettagliare il probabile contenuto della normativa nazionale. Comprende i casi in cui una giurisdizione ha fornito informazioni di massima sui piani di attuazione, senza tuttavia esplicitarne i dettagli; (2) bozza di legge pubblicata: è già disponibile una bozza di legge, regolamento o altro documento ufficiale, ad esempio a fini di consultazione o delibera legislativa. I contenuti del documento presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire l'attuazione una volta adottata la normativa; (3) emanata legge definitiva: i provvedimenti legislativi o regolamentari nazionali sono stati ultimati e approvati, ma non sono ancora applicabili alle banche; (4) legge definitiva in vigore: i provvedimenti legislativi o regolamentari nazionali sono già applicati alle banche.

parte delle banche è ancora soggetta a una fase di sperimentazione. Le due giurisdizioni restanti (Argentina e Russia) hanno anch'esse avviato il processo di completamento dell'attuazione di Basilea 2.

### Basilea 2,5

Le giurisdizioni membri che hanno dato piena attuazione a Basilea 2,5 sono 22. Delle altre cinque giurisdizioni membri, gli Stati Uniti hanno pubblicato le norme restanti, che entreranno in vigore nel 2014, mentre Argentina, Indonesia, Messico e Russia hanno completato o avviato l'adozione parziale di Basilea 2,5.

### Basilea 3

In 11 delle 27 giurisdizioni membri le disposizioni patrimoniali di Basilea 3 sono già state recepite e poste in vigore. Il numero di giurisdizioni che ha pubblicato le norme di recepimento definitive, senza tuttavia averle ancora poste in vigore, è salito a 14 (Argentina, Brasile, Corea, Russia, Stati Uniti e i nove paesi della UE che sono anche membri del Comitato di Basilea)<sup>6</sup>. Le due giurisdizioni membri restanti (Indonesia e Turchia) hanno emanato proposte di legge.

### Leva finanziaria

Il Comitato di Basilea è in procinto di ultimare i dettagli dello standard relativo all'indice di leva finanziaria (leverage ratio) di Basilea 3. La data concordata per l'inizio delle segnalazioni in merito da parte delle banche è il 1° gennaio 2015 (cfr. anche la successiva sezione 3). Alcune giurisdizioni membri hanno già avviato i preparativi per l'introduzione di questo nuovo requisito. Ciò dovrebbe contribuire a una pronta attuazione una volta concordata la forma definitiva dello standard internazionale.

### Liquidità

Per quanto riguarda l'adozione dell'indicatore di breve termine o Liquidity Coverage Ratio, 11 giurisdizioni membri hanno emanato la legislazione definitiva (Sudafrica, Svizzera e Stati membri della UE), mentre altre quattro hanno avviato il processo di attuazione pubblicando progetti di legge in materia (Australia, Hong Kong SAR, India e Turchia). La data concordata per l'inizio dell'introduzione graduale dei requisiti di liquidità è il 1° gennaio 2015.

### Banche di rilevanza sistemica

Relativamente ai requisiti per le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB) e a quelle di rilevanza sistemica nazionale (D-SIB), solo due giurisdizioni membri (Canada e Svizzera) hanno già pubblicato le norme definitive e avviato la loro attuazione. In dieci giurisdizioni membri (Sudafrica e Stati membri della UE) la regolamentazione definitiva è stata emanata ma non è ancora entrata in vigore. Le restanti giurisdizioni membri non hanno ancora presentato proposte di legge in materia. La data concordata per l'avvio dell'introduzione progressiva dei requisiti è il 1° gennaio 2016. Tuttavia, per consentire un'attuazione tempestiva, il Comitato ha stabilito che le giurisdizioni nazionali adottino disposizioni regolamentari/legislative ufficiali in linea con gli standard di Basilea 3, che prevedono l'introduzione di obblighi di segnalazione e informativa entro il 1° gennaio 2014.

<sup>6</sup> Ossia Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia.


## Giurisdizioni esterne al Comitato di Basilea/alla UE

Anche numerose giurisdizioni non membri del Comitato di Basilea forniscono informazioni in merito all'adozione e all'attuazione degli standard di Basilea 2, 2,5 e 3. Nel luglio 2013 l'Istituto per la stabilità finanziaria (IFS) ha pubblicato il rapporto annuale sui progressi compiuti nell'adozione della regolamentazione di Basilea da parte delle giurisdizioni che non fanno parte del Comitato di Basilea né della UE<sup>7</sup>. Il rapporto è il secondo di questo tipo e presenta una panoramica della situazione a fine maggio 2013<sup>8</sup>.

L'indagine dell'IFS si basa su un questionario inviato a 100 giurisdizioni esterne al Comitato di Basilea/alla UE, cui hanno risposto 74 giurisdizioni. Rispetto al 2012 sono stati compiuti progressi significativi verso l'adozione degli standard patrimoniali di Basilea (per maggiori dettagli, cfr. l'allegato 2). In 54 giurisdizioni è stata completata o è in corso l'attuazione di Basilea 2, in 16 giurisdizioni quella di Basilea 2,5 e in 26 giurisdizioni quella di Basilea 3.

### Indagini sull'attuazione di Basilea 2 e 3\*

Grafico 1



\* Fonti: Istituto per la stabilità finanziaria e Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

\*\* Compresa le giurisdizioni della UE non appartenenti al Comitato di Basilea.

\*\*\* Si considera che l'attuazione sia in corso se la giurisdizione ha attuato almeno una parte di Basilea 2/3.

<sup>7</sup> FSI Survey: Basel II, 2.5 and III implementation, luglio 2013, [www.bis.org/fsi/fsipapers.htm](http://www.bis.org/fsi/fsipapers.htm).

<sup>8</sup> Per la precedente edizione del rapporto dell'IFS, cfr. FSI Survey – Basel II, 2.5 and III Implementation, luglio 2012, [www.bis.org/fsi/fsipapers.htm](http://www.bis.org/fsi/fsipapers.htm).



## 2) Valutazione della conformità e dei risultati della regolamentazione

Nell'ambito dell'RCAP il Comitato ha iniziato a verificare nel dettaglio la conformità delle normative di recepimento degli standard patrimoniali di Basilea 3 nelle varie giurisdizioni<sup>9</sup>. Le valutazioni hanno riguardato la sostanza delle normative locali, ma anche la loro forma, verificando che le disposizioni fossero contenute all'interno di strumenti legislativi vincolanti dal punto di vista sia della regolamentazione, sia della vigilanza.

Nel 2012 il Comitato di Basilea ha esaminato la legislazione definitiva adottata in Giappone e le norme proposte negli Stati Uniti e nell'Unione europea<sup>10</sup>. Ha successivamente proceduto alla valutazione di Singapore e Svizzera, pubblicando i risultati rispettivamente in marzo e giugno 2013<sup>11</sup>. Sono attualmente in corso le valutazioni di Cina, Brasile e Australia. Nella seconda metà del 2013 saranno avviate nuove valutazioni di Unione europea, Stati Uniti e Canada; i relativi risultati verranno pubblicati nel 2014 (per una rassegna delle valutazioni programmate, cfr. l'allegato 4). Il Comitato di Basilea invita le giurisdizioni a porre rimedio alle eventuali incongruenze rilevanti fra le norme nazionali e gli standard di Basilea concordati internazionalmente riscontrate in sede di valutazione finale nell'ambito dell'RCAP. Il Comitato provvederà a verificare i progressi in occasione di ulteriori valutazioni e analizzerà gli effetti delle regolamentazioni sul piano prudenziale.

Le valutazioni stanno concretamente contribuendo a promuovere la coerenza nell'adozione degli standard di Basilea 3 da parte delle diverse giurisdizioni. Ad esempio, nel caso di Giappone, Singapore e Svizzera, le autorità di regolamentazione hanno prontamente rimediato a vari aspetti messi in luce dalla valutazione preliminare emendando la normativa nazionale di recepimento delle disposizioni patrimoniali di Basilea 3 (cfr. la tabella successiva). Gli emendamenti apportati hanno contribuito a migliorare la conformità dell'attuazione dello schema di Basilea a livello nazionale, e creano pertanto un precedente positivo per le verifiche future nell'ambito dell'RCAP e per il processo di attuazione nel suo complesso.

Sintesi dei risultati della valutazione

Tabella 1

Giurisdizione membro oggetto di valutazione	Data di pubblicazione della valutazione	Numero di modifiche, emendamenti e chiarimenti legislativi effettuati dalla giurisdizione durante la valutazione	Giudizio complessivo
Giappone	Ottobre 2012	5	Conforme
Singapore	Marzo 2013	15	Conforme
Svizzera	Giugno 2013	22	Conforme

<sup>9</sup> Sono attualmente in corso i lavori per elaborare uno schema e una metodologia di valutazione dell'adozione e dell'attuazione degli standard del Comitato di Basilea in materia di liquidità e di banche di rilevanza sistemica. Tali lavori dovrebbero concludersi nel corso del 2014, in tempo per l'avvio effettivo delle corrispondenti valutazioni.

<sup>10</sup> I primi tre rapporti di valutazione sono stati pubblicati nell'ottobre 2012 e sono consultabili all'indirizzo [www.bis.org/bcbs/implementation/l2.htm](http://www.bis.org/bcbs/implementation/l2.htm).

<sup>11</sup> *Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) Assessment of Basel III regulations – Singapore*, marzo 2013, e *Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) Assessment of Basel III regulations – Switzerland*, giugno 2013. Entrambe le valutazioni sono consultabili all'indirizzo [www.bis.org/bcbs/implementation/l2.htm](http://www.bis.org/bcbs/implementation/l2.htm).

## Analisi dei risultati della regolamentazione

Nell'ambito dell'RCAP, il Comitato di Basilea ha avviato un'analisi volta a valutare la coerenza della misurazione delle attività ponderate per il rischio (RWA) da parte delle banche che impiegano i metodi dei modelli interni. Dopo il primo rapporto dedicato alla misurazione delle RWA per il rischio di mercato, pubblicato nel gennaio 2013<sup>12</sup>, il Comitato ha diffuso nel luglio 2013 un secondo rapporto sulla conformità regolamentare delle RWA per il rischio di credito nel portafoglio bancario<sup>13</sup>. L'analisi relativa al portafoglio bancario si basa sui dati di vigilanza relativi a oltre 100 importanti banche, nonché su dati addizionali sulle esposizioni verso soggetti sovrani, banche e imprese raccolti da 32 importanti banche internazionali nell'ambito di un'analisi comparativa su portafogli di riferimento.

Lo studio sul portafoglio bancario evidenzia una considerevole variazione fra banche per quanto riguarda la media delle RWA per il rischio di credito. Sebbene tale variazione sia attribuibile a differenze generali nella composizione delle attività delle banche, che riflettono a loro volta la diversità dei modelli di business e delle preferenze in termini di rischio, una parte considerevole della variazione è dovuta alle diverse prassi adottate dalle banche e dalle autorità di vigilanza relativamente alla misurazione del rischio di credito.

L'analisi comparativa su portafogli di riferimento evidenzia un elevato grado di coerenza nella valutazione effettuata dalle banche in merito alla rischiosità relativa degli obbligati. Vi è cioè un'elevata correlazione nella graduatoria stilata dalle banche per i singoli debitori all'interno dei portafogli. Sussistono tuttavia differenze per quanto riguarda i livelli del rischio, espresso in termini di probabilità di insolvenza (PD) e perdita in caso di insolvenza (LGD), stimati dalle banche. Queste differenze sono all'origine della variazione nei pesi per il rischio attribuibile alle prassi delle singole banche, e nel caso di alcune banche outlier potrebbero provocare scostamenti positivi o negativi dei coefficienti patrimoniali pari fino a 2 punti percentuali (20% in termini relativi) rispetto al valore di riferimento del 10% stabilito per il coefficiente patrimoniale basato sul rischio. Per la maggior parte delle banche, tuttavia, è probabile che i coefficienti patrimoniali si collochino all'interno di un intervallo più ristretto.

Tutte le categorie di attività presentano valori anomali di rilievo: la maggiore convergenza delle banche si registra nella categoria degli impieghi verso imprese, mentre quella delle attività verso soggetti sovrani presenta la maggiore variazione. I portafogli di riferimento si caratterizzano per un basso tasso di insolvenza, e la conseguente difficoltà di ottenere dati appropriati per la stima del rischio potrebbe essere uno dei fattori all'origine delle differenze riscontrate fra banche, specie per quanto riguarda le stime dell'LGD per le categorie di attività verso soggetti sovrani e verso banche.

Oltre all'analisi della variabilità nei calcoli delle RWA, il Comitato ha pubblicato in luglio un documento di discussione per avviare il dibattito sul bilanciamento fra sensibilità al rischio, semplicità e comparabilità all'interno degli standard patrimoniali di Basilea. Nel perseguire le possibili opzioni delineate di seguito, il Comitato cercherà di assicurare che le eventuali modifiche allo schema di regolamentazione offrano il giusto equilibrio fra gli obiettivi complementari della sensibilità al rischio, della semplicità e della comparabilità, come spiegato nel documento di discussione.

<sup>12</sup> *Regulatory consistency assessment programme (RCAP) - Analysis of risk-weighted assets for market risk*, gennaio 2013, [www.bis.org/publ/bcbs240.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs240.htm). Successivamente alla pubblicazione del rapporto, il Comitato ha avviato una seconda verifica su portafogli ipotetici, di portata più ampia rispetto a quella del 2012. Essa impiega portafogli di negoziazione sia semplici sia più complessi, atti a valutare i risultati dell'intera gamma di modelli interni per i rischi di mercato, e coinvolge 17 banche di nove giurisdizioni diverse. I risultati sono attesi per fine 2013.

<sup>13</sup> *Regulatory consistency assessment programme (RCAP) - Analysis of risk-weighted assets for credit risk in the banking book*, luglio 2013, [www.bis.org/publ/bcbs256.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs256.htm).

## Opzioni potenzialmente percorribili

Sebbene un certo grado di variazione sia fisiologico in un sistema basato sui modelli interni, i risultati delle analisi condotte indicano alcune opzioni potenzialmente percorribili per ridurre il margine di variabilità laddove esso fosse considerato eccessivo. Fra le possibili opzioni di policy per il breve periodo figurano: 1) il miglioramento dell'informativa al pubblico e della raccolta dei dati a fini regolamentari allo scopo di favorire la comprensione delle attività ponderate per il rischio; 2) istruzioni e chiarimenti supplementari riguardo allo schema di Basilea; e 3) l'ulteriore armonizzazione delle prassi di vigilanza in materia di approvazione dei modelli. Nel medio periodo il Comitato esaminerà la possibilità di armonizzare ulteriormente i requisiti di attuazione a livello nazionale e di porre dei vincoli alle stime dei parametri dei modelli. L'attuale lavoro di policy beneficerebbe inoltre di analisi ulteriori basate su dati migliori, e potrebbe risultare utile esaminare come le differenze di RWA riscontrate evolvono man mano che le banche passano da Basilea 1 a Basilea 2 e quindi a Basilea 3. Il Comitato sta pertanto valutando il modo migliore per monitorare ed esaminare periodicamente la dispersione delle RWA fra banche e ridurre il margine di incongruenza nella ponderazione del rischio. In generale, lo scopo è ridurre le variazioni indesiderate nelle RWA dovute alle prassi adottate e migliorare la comparabilità dei calcoli del patrimonio di vigilanza effettuati dalle banche, che sono fondamentali per l'attuazione dello schema di Basilea 3.

### 1) *Miglioramento dell'informativa da parte delle banche*

Il miglioramento dell'informativa prodotta dalle banche nell'ambito del terzo pilastro potrebbe favorire la disciplina di mercato ed evitare un'errata percezione del livello e delle cause di variazione nelle RWA. Tale miglioramento riguarderebbe importanti ambiti, quali:

- informazioni più dettagliate sul mix di attività;
- la distribuzione dei punteggi di rischio interni e le relative stime dei parametri di rischio;
- la quota delle esposizioni in stato di insolvenza;
- informazioni riguardo alle principali fonti di variazione delle RWA nell'arco dei periodi di segnalazione;
- informazioni sulla scelta dei metodi per il rischio di credito;
- aggiustamenti della soglia minima di patrimonio;
- altri aspetti del calcolo del patrimonio di vigilanza che potrebbero variare da una banca all'altra.

In aggiunta, l'impiego di definizioni e modelli standardizzati potrebbe favorire una maggiore coerenza e comparabilità dell'informativa prodotta. Queste proposte affiancano alcune delle raccomandazioni formulate in un rapporto del 2012 dalla Enhanced Disclosure Task Force del Financial Stability Board<sup>14</sup>.

### 2) *Istruzioni supplementari su particolari aspetti dello schema di regolamentazione di Basilea*

Alcune fonti di variazione nelle RWA sono riconducibili a differenze di interpretazione e/o di prassi riguardo ad aspetti dello schema patrimoniale che non sono stati specificati o lo sono stati solo in parte. Ne sono un esempio l'adeguamento dei parametri di rischio per motivi di prudenza o per tener conto

<sup>14</sup> *Enhancing the risk disclosure of banks – Report of the Enhanced Disclosure Task Force*, ottobre 2012, [www.financialstabilityboard.org/publications/r\\_121029.htm](http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121029.htm).

degli effetti del ciclo, e l'impiego di dati di fonte esterna, specie per i portafogli a basso tasso di insolvenza. In alcuni casi potrebbe risultare opportuno che il Comitato fornisca istruzioni supplementari al fine di ridurre o eliminare la variazione indesiderata attribuibile a tali differenze.

### 3) *Armonizzazione dei requisiti di attuazione a livello nazionale*

Alcune delle determinanti della variazione nelle RWA derivano da aspetti dello schema di Basilea stesso, oppure da differenze nella sua attuazione nelle varie giurisdizioni. Fra gli ambiti dove potrebbe essere fatta maggiore chiarezza contribuendo in misura sostanziale a ridurre la variazione indesiderata nelle RWA figurano:

- gli aggiustamenti della soglia minima di patrimonio;
- l'uso parziale del metodo standardizzato;
- la definizione di insolvenza;
- il trattamento delle esposizioni in stato di insolvenza;
- le esenzioni dalla soglia minima di scadenza di un anno;
- i requisiti relativi alla stima dei parametri IRB.

Molte di queste determinanti potrebbero essere eliminate facendo maggiore chiarezza su alcune disposizioni del quadro di regolamentazione, armonizzando i requisiti di attuazione a livello nazionale o verificando l'opportunità di mantenere la discrezionalità nazionale relativamente a vari aspetti. In tale contesto, le valutazioni RCAP sui singoli paesi esaminano la conformità nazionale con lo schema di regolamentazione di Basilea e contribuiscono a individuare i casi di interpretazione difforme dello schema che necessitano potenzialmente di chiarimenti o precisazioni. In aggiunta, le autorità nazionali di vigilanza provvederanno ove opportuno a risolvere questioni specifiche con le singole banche.

### 4) *Vincoli alle stime dei parametri dei modelli*

Un'ultima opzione percorribile potrebbe essere quella di ridurre la flessibilità dei metodi avanzati. Si potrebbero ad esempio stabilire valori prudenziali di riferimento per i parametri di rischio a partire dai dati raccolti nelle valutazioni del Comitato e in altre attività analoghe future. Ciò potrebbe risultare particolarmente utile, ad esempio, nel caso dei portafogli IRB a basso tasso di insolvenza, fornendo dei punti di riferimento alle autorità di vigilanza e alle banche. Fra i valori prudenziali di riferimento che potrebbero essere fissati figurano stime rappresentative della PD per determinati gradi di rating o per altri indicatori del merito di credito, stime rappresentative dell'LGD per vari tipi di esposizioni, o ancora stime rappresentative dei fattori di conversione del credito basate sull'osservazione delle prassi bancarie. Qualunque valore prudenziale di riferimento andrebbe comunicato con attenzione per evitare che venga considerato come requisito o come livello "di sicurezza", e per garantire che la riduzione della variazione non avvenga al costo di un calo generale del livello di RWA. Alternativamente, si potrebbero definire vincoli più espliciti, ad esempio mediante la definizione di soglie minime, o addirittura di valori predeterminati, per certi parametri (come l'LGD).

## 3) **Riforme in corso**

Gli elementi fondamentali dello schema di regolamentazione del patrimonio di Basilea 3 sono stati ultimati nel 2010. Da allora, il Comitato di Basilea ha in larga misura completato le restanti componenti, fra cui gli schemi di regolamentazione patrimoniale per le G-SIB e le D-SIB e le disposizioni definitive in materia di LCR.

In giugno e luglio di quest'anno il Comitato ha pubblicato una serie di documenti, compresa una metodologia aggiornata di valutazione e un requisito addizionale di assorbimento delle perdite per le G-SIB. Ha inoltre compiuto notevoli progressi in merito a vari ambiti del quadro di regolamentazione di Basilea. Nello specifico, il Comitato ha pubblicato a fini di consultazione documenti sui seguenti argomenti:

- le nuove disposizioni sull'indice di leva finanziaria di Basilea 3 e i corrispondenti requisiti di informativa<sup>15</sup>;
- il trattamento patrimoniale delle esposizioni bancarie verso le controparti centrali<sup>16</sup>;
- il metodo non basato sui modelli interni per il trattamento patrimoniale delle esposizioni al rischio di credito di controparte<sup>17</sup>;
- i requisiti patrimoniali a fronte delle partecipazioni delle banche in fondi<sup>18</sup>;
- i requisiti di informativa relativi al Liquidity Coverage Ratio<sup>19</sup>.

Il Comitato ultimerà tali documenti dopo aver considerato le osservazioni ricevute dalle parti interessate. Sono inoltre in corso lavori relativamente ai requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione, alle operazioni di cartolarizzazione e all'indicatore strutturale o Net Stable Funding Ratio. Questi lavori di riforma dovrebbero concludersi in larga parte nel corso del 2014.

<sup>15</sup> *Revised Basel III leverage ratio framework and disclosure requirements – consultative document*, giugno 2013, [www.bis.org/publ/bcbs251.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs251.htm).

<sup>16</sup> *Capital treatment of bank exposures to central counterparties – consultative document*, giugno 2013, [www.bis.org/publ/bcbs253.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs253.htm).

<sup>17</sup> *The non-internal model method for capitalising counterparty credit risk exposures – consultative document*, giugno 2013, [www.bis.org/publ/bcbs254.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs254.htm).

<sup>18</sup> *Capital requirements for banks' equity investments in funds – consultative document*, luglio 2013, [www.bis.org/publ/bcbs257.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs257.htm).

<sup>19</sup> *Liquidity coverage ratio disclosure standards – consultative document*, luglio 2013, [www.bis.org/publ/bcbs259.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs259.htm).

## Allegato 1 – Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 3

Lo schema di regolamentazione Basilea 3 si rifà, migliorandolo, al dispositivo istituito da Basilea 2 e Basilea 2,5. Le tabelle presentate di seguito esaminano pertanto il recepimento, da parte delle giurisdizioni membri, di Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3.

- Basilea 2, che migliorava la misurazione del rischio di credito e introduceva disposizioni relative al rischio operativo, fu pubblicato nel 2004 e la sua attuazione era prevista a partire da fine 2006<sup>20</sup>. Esso consiste di tre pilastri: il primo dedicato ai requisiti patrimoniali minimi, il secondo al processo di controllo prudenziale e il terzo alla disciplina di mercato.
- Le disposizioni di Basilea 2,5 concordate nel luglio 2009 miglioravano la misurazione dei rischi relativi alle operazioni di cartolarizzazione e alle esposizioni collegate al portafoglio di negoziazione<sup>21</sup>. La loro attuazione era prevista entro il 31 dicembre 2011.
- Nel dicembre 2010 il Comitato ha pubblicato Basilea 3, con il quale fissava livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali<sup>22</sup> e introduceva un nuovo schema internazionale per la regolamentazione della liquidità<sup>23</sup>. I membri del Comitato hanno concordato di introdurre Basilea 3 a partire dal 1° gennaio 2013, nel rispetto di una tabella di marcia graduale corredata di disposizioni transitorie.

Nel novembre 2011 i leader del G20 riuniti al vertice di Cannes hanno sollecitato le varie giurisdizioni a rispettare l'impegno preso per una piena e coerente attuazione di Basilea 2 e Basilea 2,5 entro la fine del 2011 e di Basilea 3 a partire dal 2013 ed entro il 1° gennaio 2019. In occasione del vertice di Los Cabos nel giugno 2012 essi hanno reiterato l'invito alle varie giurisdizioni a rispettare gli impegni presi. Il messaggio è stato ribadito nuovamente a Mosca nel febbraio 2013 dai Ministri finanziari e dai Governatori delle banche centrali del G20.

### Metodologia

Le informazioni contenute in questo allegato si basano sulle risposte date dalle giurisdizioni membri del Comitato di Basilea. Viene utilizzata la seguente classificazione dello stato di avanzamento nell'adozione delle disposizioni regolamentari di Basilea:

1. nessuna bozza di legge pubblicata: non è stata resa nota alcuna bozza di legge, regolamento o altro documento ufficiale volta a dettagliare il probabile contenuto della normativa nazionale. Comprende i casi in cui una giurisdizione ha fornito informazioni di massima sui piani di attuazione, senza tuttavia esplicitarne i dettagli;

<sup>20</sup> *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi*, giugno 2006, [www.bis.org/publ/bcbs128ita.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs128ita.pdf).

<sup>21</sup> *Enhancements to the Basel II framework*, luglio 2009, consultabile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs157.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs157.htm).

<sup>22</sup> *Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari*, giugno 2011, [www.bis.org/publ/bcbs189\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf).

<sup>23</sup> *Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità*, gennaio 2013, [www.bis.org/publ/bcbs238\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs238_it.pdf).

2. bozza di legge pubblicata: è già disponibile una bozza di legge, regolamento o altro documento ufficiale, ad esempio a fini di consultazione o delibera legislativa. I contenuti del documento presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire l'attuazione una volta adottata la normativa;
3. emanata legge definitiva: i provvedimenti legislativi o regolamentari nazionali sono stati ultimati e approvati, ma non sono ancora applicabili alle banche.
4. legge definitiva in vigore: i provvedimenti legislativi o regolamentari nazionali sono già applicati alle banche.

Al fine di corroborare e integrare le informazioni sullo stato di avanzamento, vengono fornite anche indicazioni riassuntive sulle misure ulteriori e sui piani di attuazione al vaglio in ciascuna giurisdizione<sup>24</sup>. In aggiunta alla classificazione sopra descritta vengono utilizzati vari colori per indicare lo stadio dell'attuazione nelle singole giurisdizioni<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> La tabella è consultabile anche sul sito internet del Comitato di Basilea ([www.bis.org/bcbs](http://www.bis.org/bcbs)), in una versione contenente i link alla normativa nazionale pertinente.

<sup>25</sup> Verde = attuazione completata; giallo = attuazione in corso; rosso = nessuna attuazione.

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>26</sup>
Arabia Saudita	4	4	4	1	1	
Argentina	3, 4	1, 4	3, 4	1	1	
	(3) Pubblicata l'8 febbraio 2013 la normativa definitiva riguardo al terzo pilastro, che entrerà in vigore il 31 dicembre 2013.  (4) Pubblicate ed entrate in vigore il 1° gennaio 2013 le norme definitive relative al rischio di credito e al secondo pilastro.	(1) <i>Revisions to the Basel II market risk framework</i> (luglio 2009): gli emendamenti relativi ai rischi di mercato contenuti in Basilea 2,5 non sono ritenuti prioritari considerata la limitatezza dell'attività in Argentina.  (4) <i>Enhancements to the Basel II framework</i> (luglio 2009): le norme relative alle cartolarizzazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013.	(3) Pubblicata l'8 febbraio 2013 la normativa definitiva riguardo al terzo pilastro, che entrerà in vigore il 31 dicembre 2013.  (4) Entrate in vigore il 1° gennaio 2013 le norme definitive relative al primo e al secondo pilastro.			
Australia	4	4	4	1	2	
					Sulla base delle revisioni apportate dal CBVB nel gennaio 2013, è stata pubblicata nel	

<sup>26</sup> Il Comitato di Basilea è in procinto di ultimare i dettagli dello standard relativo all'indice di leva finanziaria (leverage ratio) di Basilea 3. I punteggi sullo stato di attuazione verranno assegnati una volta ultimato lo standard. La data concordata per l'inizio delle segnalazioni in merito da parte delle banche è il 1° gennaio 2015.



Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>26</sup>
					maggio 2013 una nuova bozza di standard.	
Belgio	4	4	(3)	(3)	(3)	
			(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)
Brasile	4	4	3	1	1	
			Pubblicata il 1° marzo 2013 la normativa definitiva, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2013.			
Canada	4	4	4	3,4	1	
			Imposto alle banche di soddisfare immediatamente il livello di capitale richiesto a regime nel 2019, pur mantenendo l'eliminazione progressiva degli strumenti non più computabili nel patrimonio <sup>27</sup> .	(3) Le norme in materia di adeguatezza patrimoniale entreranno in vigore nel gennaio 2016. (4) Emanate le norme definitive e in vigore le aspettative prudenziali addizionali e gli obblighi di informativa.	L'iter nazionale è iniziato e la consultazione pubblica comincerà nell'ottobre 2013.	L'iter nazionale è iniziato per valutare l'allineamento degli attuali multipli attività/patrimonio ai requisiti di Basilea 3 in termini di leva finanziaria.

<sup>27</sup> Pubblicate il 10 dicembre 2012 le norme definitive per le rettifiche di valore della componente creditizia (CVA), che entreranno in vigore il 1° gennaio 2014.

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>26</sup>
Cina	4	4	4	1	1	
				La banca centrale sta esaminando il quadro prudenziale specifico per le D-SIB. Dal 2010 viene applicato un requisito aggiuntivo dell'1% per le D-SIB alle cinque maggiori banche della Cina.		Dal 2012 è in vigore un requisito nazionale del 4% per l'indice di leva finanziaria.
Corea	4	4	3	1	1	
			Publicata il 3 luglio 2013 la regolamentazione definitiva, che entrerà in vigore il 1° dicembre 2013.			
Francia	4	4	(3)	(3)	(3)	
			(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)
Germania	4	4	(3)	(3)	(3)	
			(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)
Giappone	4	4	4	1	1	
			Non sono state ancora emanate disposizioni in materia di buffer di conservazione del capitale e di buffer			

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>26</sup>
			anticiclico, la cui bozza è prevista per il 2014-15.			
Hong Kong SAR	4	4	4	1	2	
			Il 1° gennaio 2013 e il 30 giugno 2013 sono entrate in vigore le disposizioni definitive in materia di, rispettivamente, requisiti patrimoniali minimi e relativi adempimenti informativi. Nel 2014 è prevista la pubblicazione della normativa sui buffer patrimoniali.	La pubblicazione di norme in materia di requisiti per le G-SIB/D-SIB è prevista per il 2014 (probabilmente in concomitanza con quella delle norme sui buffer di capitale).	In corso la consultazione con il settore sull'attuazione dell'LCR. Nel 2014 è prevista la pubblicazione della normativa in materia.	Nel 2014 è prevista la pubblicazione della normativa sull'indice di leva finanziaria.
India	4	4	4	1	2	
			Nota <sup>28</sup>		Emessa nel febbraio 2012 la bozza di linee guida. In corso di stesura le norme definitive in materia di LCR.	Linee guida emesse nel maggio 2012. Avviato il monitoraggio dell'indice di leva finanziaria a partire dal trimestre terminato nel giugno 2013.

<sup>28</sup> Pubblicate le norme definitive in materia di rettifiche di valore della componente creditizia (CVA), che entreranno in vigore il 1° gennaio 2014. Dal 1° luglio 2014 verranno attuate le norme sugli obblighi di informativa in merito alla composizione del patrimonio. Pubblicate le norme in materia di requisiti patrimoniali per le esposizioni delle banche nei confronti delle controparti centrali (CCP), che entreranno in vigore il 1° gennaio 2014.

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>26</sup>
Indonesia	4	1	2	1	1	
		Le esposizioni a fronte di cartolarizzazioni sono trascurabili e la prospettiva di emissioni significative resta remota. Inoltre, nessuna banca ha optato per il metodo dei modelli interni per i rischi di mercato. Nondimeno, nel 2013 sarà pubblicato un documento di consultazione su Basilea 2,5 per sollecitare le osservazioni del settore su possibili modifiche della regolamentazione della banca centrale in materia, ad esempio quella del 2005 relativa alla cartolarizzazione di attività da parte delle banche e quella del 2007 sui modelli interni per i rischi di mercato.	La regolamentazione di recepimento delle norme patrimoniali di Basilea 3 verrà pubblicata nel 2013.	La banca centrale sta conducendo uno studio volto a determinare il trattamento appropriato per le D-SIB alla luce delle caratteristiche del sistema finanziario indonesiano.	La banca centrale ha avviato il dialogo con le autorità di vigilanza e con il settore bancario al fine di pervenire a un'interpretazione comune degli elementi richiesti nell'LCR del 2013.	L'indice di leva finanziaria è trattato nel documento di consultazione in materia di Basilea 3 pubblicato nel giugno 2012.
Italia	4	4	(3)	(3)	(3)	
			(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>26</sup>
Lussemburgo	4	4	(3)	(3)	(3)	
			(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)
Messico	4	1, 4	4	1	1	
		(1) Oltre alle disposizioni del secondo pilastro, già parzialmente attuate, i restanti aspetti saranno attuati nel 2013. (4) Le disposizioni del secondo pilastro sono state parzialmente attuate.	Non ancora emanate le norme sulle esposizioni delle banche nei confronti delle controparti centrali (CCP).			
Paesi Bassi	4	4	(3)	(3)	(3)	
			(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)
Regno Unito	4	4	(3)	(3)	(3)	
			(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)
Russia	1, 4	1, 4	3	1	1	
	(1) In corso di stesura le bozze di legge per il secondo e il terzo pilastro, la cui pubblicazione è prevista per il 2013. (4) Completata l'attuazione del metodo standardizzato	(1) È prevista per il 2013 la pubblicazione delle bozze di legge per il secondo e il terzo pilastro. (4) In vigore dal 1° febbraio 2013 la normativa definitiva sul metodo standardizzato	Nel febbraio 2013 è stata pubblicata la normativa in materia di definizione del patrimonio e di coefficienti patrimoniali, e nel luglio 2013 una bozza di emendamenti. Le segnalazioni in base alla nuova	Prevista nel 2013 la pubblicazione a fini consultivi della metodologia per la determinazione delle D-SIB.	La bozza di normativa sull'LCR è stata elaborata e dovrebbe essere pubblicata nel 2013.	La bozza di normativa sull'indice di leva finanziaria dovrebbe essere pubblicata nel 2013 e il periodo di sperimentazione avviato nel terzo trimestre 2013.

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>26</sup>
	semplificato per il rischio di credito, del metodo semplificato per i rischi di mercato e del metodo dell'indicatore semplice per il rischio operativo.	rivisto per i rischi di mercato.	regolamentazione del capitale sono cominciate il 1° aprile 2013 e diverranno obbligatorie a tutti gli effetti il 1° gennaio 2014.			
Singapore	4	4	4	1	1	
						Cfr. nota <sup>29</sup> .
Spagna	4	4	(3)	(3)	(3)	
			(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)
Stati Uniti	4	3, 4	3	1	1	
	Fase di sperimentazione (parallel run) in corso. Tutte le banche tenute all'applicazione di Basilea 2 devono impiegare i metodi avanzati per il rischio di credito e il rischio operativo. Le banche	(4) Entrati in vigore il 1° gennaio 2013 i requisiti patrimoniali definitivi per i rischi di mercato, che incorporano Basilea 2,5. (3) Altre revisioni collegate a Basilea 2,5 sono inserite nell'ambito	Legge definitiva su Basilea 3 approvata nel luglio 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014.	Le agenzie statunitensi prevedono al momento di emettere entro la fine del 2013 una proposta di modifica della regolamentazione per recepire le disposizioni in materia di G-SIB,	Le agenzie statunitensi prevedono al momento di emettere entro la fine del 2013 una proposta di modifica della regolamentazione per recepire l'LCR.	Indice di leva finanziaria contenuto nella legge definitiva su Basilea 3 approvata nel luglio 2013 e in vigore dal 1° gennaio 2014. Rimane in vigore il leverage ratio statunitense

<sup>29</sup> L'autorità monetaria ha pubblicato e dato attuazione ai requisiti sul calcolo dell'indice di leva finanziaria e sull'informativa all'autorità monetaria stessa nella Monetary Authority of Singapore Notice 637, basata sulle disposizioni contenute nel testo di Basilea 3 datato 16 dicembre 2010 (rivisto 1° giugno 2011). Le disposizioni di Basilea sull'indice di leva finanziaria dovrebbero essere aggiornate entro la fine del 2013 per consentire l'attuazione del requisito di informativa entro il 1° gennaio 2015, e la loro versione definitiva essere pubblicata nel 2017. L'autorità monetaria si rifarà agli aggiornamenti delle disposizioni di Basilea e li recepirà nella propria regolamentazione.

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>26</sup>
	hanno compiuto progressi significativi nel processo di attuazione e gli istituti ancora in fase di sperimentazione segnalano trimestralmente alle autorità di vigilanza i coefficienti patrimoniali regolamentari in base sia a Basilea 1 sia a Basilea 2. Gli istituti statunitensi in fase di sperimentazione restano tenuti al rispetto dei requisiti patrimoniali previsti da Basilea 1.	della legge definitiva su Basilea 3 approvata nel luglio 2013 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.		una volta che tale disposizioni saranno ultimate dal Comitato di Basilea.		pre-esistente. Le segnalazioni dell'indice di leva finanziaria di Basilea 3 cominceranno il 1° gennaio 2015 e i requisiti minimi diverranno obbligatori dal 1° gennaio 2018.
Sudafrica	4	4	4	3	3	
	Cfr. nota <sup>30</sup> .		Emanata di recente una direttiva secondo cui il requisito patrimoniale per il rischio di rettifiche di valore della componente creditizia (CVA) delle esposizioni bancarie in derivati OTC	I requisiti relativi alle G-SIB/D-SIB sono già stati incorporati nei regolamenti (Basilea 3) in atto dal 1° gennaio 2013. Successivamente il dipartimento di vigilanza bancaria ha	I requisiti in materia di calcolo e segnalazione prudenziale dell'LCR sono già stati incorporati nei regolamenti (Basilea 3) in atto dal 1° gennaio 2013, e attualmente	I requisiti in materia di calcolo e segnalazione prudenziale dell'indice di leva finanziaria sono già stati incorporati nei regolamenti (Basilea 3) in atto dal 1° gennaio 2013, e attualmente

<sup>30</sup> Le normative che recepiscono i requisiti di Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3 sono consultabili all'indirizzo [www.resbank.co.za/publications/detail-item-view/pages/publications.aspx?sarbweb=3b6aa07d-92ab-441f-b7bf-bb7dfb1bedb4&sarblast=21b5222e-7125-4e55-bb65-56fd3333371e&sarbitem=5442](http://www.resbank.co.za/publications/detail-item-view/pages/publications.aspx?sarbweb=3b6aa07d-92ab-441f-b7bf-bb7dfb1bedb4&sarblast=21b5222e-7125-4e55-bb65-56fd3333371e&sarbitem=5442).

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>26</sup>
			denominati in ZAR e derivati OTC in altre valute negoziati esclusivamente fra controparti nazionali sarà pari a zero nel corso del 2013, ossia fino al 31 dicembre 2013 <sup>31</sup> .	pubblicato una direttiva destinata alle banche in merito all'applicazione dello schema patrimoniale rivisto, compresi i requisiti relativi alle G-SIB/D-SIB <sup>32</sup> .	impiegati soprattutto a fini di monitoraggio. Successivamente il dipartimento di vigilanza bancaria ha pubblicato una direttiva destinata alle banche per recepire le disposizioni aggiornate in materia di LCR emesse dal Comitato di Basilea nel gennaio 2013 <sup>33</sup> .	impiegati soprattutto a fini di monitoraggio.
Svezia	4	4	(3)	(3)	(3)	
			(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario) Le disposizioni in materia di LCR pubblicate dal Comitato di Basilea nel	(Segue l'iter comunitario)

<sup>31</sup> Ciò si deve al breve periodo intercorso tra il completamento della regolamentazione da parte del Comitato di Basilea e la data prevista per l'attuazione, nonché all'assenza di una controparte centrale nazionale per le operazioni nazionali in derivati OTC.

<sup>32</sup> La direttiva è consultabile all'indirizzo [www.resbank.co.za/publications/detail-item-view/pages/publications.aspx?sarbweb=3b6aa07d-92ab-441f-b7bf-bb7dfb1bedb4&sarblast=21b5222e-7125-4e55-bb65-56fd333371e&sarbitem=5686](http://www.resbank.co.za/publications/detail-item-view/pages/publications.aspx?sarbweb=3b6aa07d-92ab-441f-b7bf-bb7dfb1bedb4&sarblast=21b5222e-7125-4e55-bb65-56fd333371e&sarbitem=5686).

<sup>33</sup> La direttiva è consultabile all'indirizzo [www.resbank.co.za/publications/detail-item-view/pages/publications.aspx?sarbweb=3b6aa07d-92ab-441f-b7bf-bb7dfb1bedb4&sarblast=21b5222e-7125-4e55-bb65-56fd333371e&sarbitem=5626](http://www.resbank.co.za/publications/detail-item-view/pages/publications.aspx?sarbweb=3b6aa07d-92ab-441f-b7bf-bb7dfb1bedb4&sarblast=21b5222e-7125-4e55-bb65-56fd333371e&sarbitem=5626).



Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>26</sup>
					dicembre 2010 sono state introdotte e poste in vigore <sup>34</sup> .	
Svizzera	4	4	4	4	4,1	
				In vigore le norme definitive in materia di G-SIB e D-SIB.	(4) Pubblicati i requisiti per il periodo di monitoraggio dell'LCR sino a fine 2014. Pubblicati requisiti qualitativi per la gestione del rischio di liquidità. (1) Avviato il dibattito con il settore sulla bozza di norme in materia di LCR. Consultazione sul progetto di ordinanza prevista per ottobre 2013. Entrata in vigore prevista per il primo trimestre del 2014.	Segnalazione sperimentale prevista per il quarto trimestre del 2013. Requisiti per il periodo di monitoraggio del leverage ratio previsti per metà 2014.

<sup>34</sup> La corrispondente normativa è consultabile all'indirizzo <http://fi.se/Folder-EN/Startpage/Regulations/Regulatory-Code/FFFS-201206/>.

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>26</sup>
Turchia	4	4	2	1	2	
			Emessa nel febbraio 2013 la bozza di legge.		Emessa nel luglio 2013 la bozza di legge.	Emessa nel marzo 2013 la bozza di legge.
Unione europea	4	4	3	3	3	
			<p>Publicato nella Gazzetta ufficiale<sup>35</sup> del 27 giugno 2013, con data di applicazione 1° gennaio 2014, l'accordo fra il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sui testi legislativi che recepiscono Basilea 3 e altre misure in materia di governo societario e strutture di remunerazione. Tali testi sono la Direttiva 2013/36/UE e il Regolamento (UE) n. 575/2013. Ove necessario, verranno elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione norme tecniche dettagliate.</p>	<p>Riserve (buffer) obbligatorie per le G-SIB e facoltative per le D-SIB introdotte dall'articolo 131 della Direttiva 2013/36/UE, con attuazione dal 1° gennaio 2016.</p>	<p>Il requisito in materia di copertura della liquidità (LCR) deve essere recepito con atto delegato adottato dalla Commissione prima del 30 giugno 2014, in vista dell'applicazione nel 2015 (cfr. articolo 460, Regolamento (UE) n. 575/2013).</p>	<p>Segnalazione obbligatoria del coefficiente di leva finanziaria (leverage ratio) dal 1° gennaio 2015 (cfr. articoli 451 e 521 del Regolamento (UE) n. 575/2013).</p>

<sup>35</sup> Consultabile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/JOhtml.do?uri=OJ%3AL%3A2013%3A176%3ASOM%3AIT%3AHTML>.

## Allegato 2 – Adozione degli standard di Basilea da parte delle giurisdizioni esterne al Comitato di Basilea e alla UE: indagine dell'ISF per il 2013

L'indagine dell'ISF ha lo stesso oggetto di quella del CBVB, ossia il recepimento di Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3 nella regolamentazione delle singole giurisdizioni.

### Metodologia

Per indicare lo stato di adozione delle disposizioni di Basilea l'ISF utilizza la stessa scala impiegata dal Comitato di Basilea: (1) nessuna bozza di legge pubblicata; (2) bozza di legge pubblicata; (3) emanata legge definitiva; (4) legge definitiva in vigore. Un punteggio di 2, 3 o 4 per almeno una componente di Basilea 2, Basilea 2,5 o Basilea 3 indica che nella giurisdizione in parola si considera che il processo di attuazione sia in corso.

### Tabelle

#### Basilea 2: attuazione completata/in corso (54 a fine maggio 2013)

Giurisdizione	Giurisdizione	Giurisdizione	Giurisdizione
Armenia	Gibilterra	Madagascar	Qatar
Bahrain	Giordania	Malawi	Repubblica di Bielorussia
Bangladesh	Guatemala	Malaysia	Repubblica di Macedonia
Barbados	Guernsey	Marocco	Repubblica Dominicana
Bermuda	Honduras	Maurizio	Serbia
Bolivia	Islanda	Montenegro	Seychelles
Bosnia-Erzegovina	Isola di Man	Mozambico	Sri Lanka
Colombia	Isole Cayman	Namibia	Taipei Cinese
Congo	Jersey	Nepal	Thailandia
Costa Rica	Kosovo	Norvegia	Uganda
Egitto	Kuwait	Nuova Zelanda	Uruguay
Emirati Arabi Uniti	Libano	Oman	Zimbabwe
Filippine	Liechtenstein	Paraguay	
Georgia	Macao	Perù	

### Basilea 2,5: attuazione completata/in corso (16 a fine maggio 2013)

Giurisdizione	Giurisdizione	Giurisdizione	Giurisdizione
Bahrain	Gibilterra	Libano	Nepal
Barbados	Islanda	Liechtenstein	Norvegia
Egitto	Isole Cayman	Malawi	Taipei Cinese
Emirati Arabi Uniti	Jersey	Marocco	Uganda

### Basilea 3: attuazione completata/in corso (26 a fine maggio 2013)<sup>36</sup>

Giurisdizione	Giurisdizione	Giurisdizione	Giurisdizione
Bolivia	Gibilterra	Norvegia	Taipei Cinese
Colombia	Kosovo	Nuova Zelanda	Thailandia
Costa Rica	Libano	Perù	Uganda
Egitto	Malaysia	Qatar	Uruguay
Emirati Arabi Uniti	Marocco	Repubblica di Bielorussia	Zimbabwe
Filippine	Namibia	Repubblica di Macedonia	
Georgia	Nepal	Serbia	

<sup>36</sup> Alcune giurisdizioni dove le operazioni relative a portafoglio di negoziazione e cartolarizzazione sono poco significative tralasciano Basilea 2,5 e passano direttamente all'attuazione di Basilea 3.

## Allegato 3 – Valutazione della conformità delle normative patrimoniali in Svizzera

Nel giugno 2013 il Comitato di Basilea ha pubblicato nell'ambito del Programma di valutazione della conformità delle normative (RCAP) un rapporto sulla conformità delle normative svizzere in materia di patrimonio con i corrispondenti standard di Basilea. Si tratta del quinto rapporto di questo tipo, dopo quelli pubblicati per Giappone, Singapore, Stati Uniti e Unione europea.

Il team di valutazione ha discusso gli aspetti tecnici con alti funzionari e dipendenti dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e incontrato alti rappresentanti degli istituti bancari e delle società di revisione insediati in Svizzera.

Nell'attuazione del proprio schema di regolamentazione del patrimonio, la Svizzera ha inteso assicurare una stretta conformità con gli standard di Basilea. Nel corso della valutazione l'attuazione dell'"approccio internazionale" è stata considerata strettamente in linea con gli standard di Basilea 3, e pertanto "conforme". Nel complesso, 11 componenti su 14 sono state giudicate "conformi", tre "perlopiù conformi" (definizione di patrimonio, IRB per il rischio di credito e terzo pilastro). Sebbene in queste tre aree siano state rilevate alcune discrepanze con lo schema di regolamentazione di Basilea, nessuna di loro è stata ritenuta significativa a questo stadio.

In Svizzera esiste un regime alternativo di adeguatezza patrimoniale, l'"approccio standardizzato svizzero", le cui origini risalgono a prima di Basilea 1, che è utilizzato principalmente dalle banche svizzere minori e verrà progressivamente eliminato entro fine 2018. Tale regime non è stato giudicato conforme, ma poiché non è utilizzato da gran parte delle banche con operatività internazionale e verrà eliminato, il team di valutazione ha ritenuto che non dovesse influire sul giudizio complessivo per la Svizzera.

A seguito della valutazione, la FINMA ha avviato la correzione delle deviazioni più rilevanti riscontrate rispetto allo schema di Basilea, in assenza della quale la valutazione sarebbe stata meno favorevole. Ciò dimostra il forte impegno da parte della Svizzera a favore delle riforme internazionali della regolamentazione, che trova peraltro riflesso nella replica della FINMA al rapporto.

Principali componenti dello schema di Basilea	Giudizio <sup>37</sup>
<b>Giudizio complessivo</b>	Conforme
<b>Requisiti patrimoniali</b>	
Ambito di applicazione	Conforme
Disposizioni transitorie	Conforme
<b>Primo pilastro – Requisiti patrimoniali minimi</b>	
Definizione di patrimonio	Perlopiù conforme
Buffer patrimoniali (di conservazione del capitale e anticiclico)	Conforme
Rischio di credito – Metodo standardizzato	Conforme
Rischio di credito – Sistema basato sui rating interni	Perlopiù conforme
Rischio di credito – Schema per le operazioni di cartolarizzazione	Conforme
Disposizioni relative al rischio di credito di controparte	Conforme
Rischi di mercato – Metodo di misurazione standardizzato	Conforme
Rischi di mercato – Metodo dei modelli interni	Conforme
Rischio operativo – Metodo di base e metodo standardizzato	Conforme
Rischio operativo – Metodi avanzati di misurazione	Conforme
Requisiti aggiuntivi di assorbimento delle perdite per le G-SIB	n.a.
<b>Secondo pilastro – Processo di controllo prudenziale</b>	
Assetto giuridico e regolamentare per il processo di controllo prudenziale e per l'assunzione di provvedimenti da parte delle autorità di vigilanza	Conforme
<b>Terzo pilastro – Disciplina di mercato</b>	
Requisiti di trasparenza informativa	Perlopiù conforme

<sup>37</sup> Scala di valutazione della conformità: conforme, perlopiù conforme, sostanzialmente non conforme e non conforme. Per una definizione dei gradi di conformità, cfr. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Programma di valutazione della conformità delle normative con Basilea 3*, aprile 2012, [www.bis.org/publ/bcbs216\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs216_it.pdf).

## Allegato 4 – Prossime valutazioni programmate nell’ambito dell’RCAP

RCAP: valutazione dell’attuazione delle disposizioni patrimoniali di Basilea 3 (2012-15)\*

Tabella 3

Giurisdizione membro del Comitato di Basilea	Stadio della valutazione	Data di pubblicazione (prevista) del rapporto di valutazione
Unione europea	Valutazione preliminare	Pubblicata nell’ottobre 2012
Stati Uniti	Valutazione preliminare	Pubblicata nell’ottobre 2012
Giappone	Completata	Pubblicata nell’ottobre 2012
Singapore	Completata	Pubblicata nel marzo 2013
Svizzera	Completata	Pubblicata nel giugno 2013
Cina	In corso	Settembre 2013
Brasile	In corso	Dicembre 2013
Australia	In corso	Marzo 2014
Canada	In corso di avvio	Giugno 2014
Unione europea	In corso di avvio	Giugno 2014
Stati Uniti	In corso di avvio	Settembre 2014
Hong Kong SAR	Programmata	Dicembre 2014
Messico	Programmata	Dicembre 2014
India	Programmata	Marzo 2015
Sudafrica	Programmata	Marzo 2015
Argentina**	Programmata	Da determinarsi
Indonesia**	Programmata	Da determinarsi
Corea**	Programmata	Da determinarsi
Russia**	Programmata	Da determinarsi
Arabia Saudita**	Programmata	Da determinarsi
Turchia**	Programmata	Da determinarsi

\* Le valutazioni dell’attuazione degli standard di Basilea 3 in materia di liquidità, leva finanziaria e G-SIB e la seconda tornata di valutazioni sulle disposizioni patrimoniali cominceranno nel 2015.

\*\* I lavori di valutazione saranno avviati o condotti nel 2015. Nel frattempo, queste giurisdizioni membri del CBVB effettueranno autovalutazioni basate sul questionario dell’RCAP.